

Studio Legale Operamolla
via Tasselgardo, 7 – tel.0883/480392- Trani
via Dante, 201 - Bari

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

**RICORSO CON ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE
MONOCRATICO**

per la professoressa **BUFANO Daniela**, nata a Bari il 29.6.1976, C.F.: BFNDNL76H69A662W, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente per procura in calce al presente atto dall'avv. Nicola Grosso, PEC: nicola.grosso@pec.ordineavvocatitrani.it C.F.: GRS NCL 71R07 A285M, e dall'avv. Vincenzo Operamolla, PEC: vincenzo.operamolla@pec.ordineavvocatitrani.it, C.F.: PRM VCN 68R17 A662W, ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata vincenzo.operamolla@pec.ordineavvocatitrani.it, in conformità a quanto disposto dalla recente giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 10143/2012), fax per comunicazioni: 0883/489928,

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

e nei confronti

della professoressa **Maria Rosaria De Simone**, nata [REDACTED] C.F.:

[REDACTED] ivi residente alla [REDACTED]

[REDACTED] ammessa alla prova orale, (controinteressata),

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee,

a) del Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0000395 del 27-03-2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli ammessi nella parte in cui è stata esclusa la ricorrente (**All.n.1**);

b) del Bando di Concorso indetto dal MIUR con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.90 del 24.11.2017 (**All.n.2**), avente ad oggetto il Corso- Concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche nazionale, ed in particolare:

- art.6, comma 8, “prova preselettiva” nella parte in cui prevede che sulle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'art.8, n.8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile;
- art.8, comma 2, “prova scritta” nella parte in cui prevede che la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR;
- art.8, comma 4, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti di lingua straniera;

- art.8, comma 5, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d’esame di cui all’art.10, comma 2 del decreto ministeriale;

- art.8, comma 8, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che a ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

- art.8, comma 9, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che i quadri di riferimento di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta;

- art.8, comma 12, avente ad oggetto “prova scritta” nella parte in cui prevede che qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti;

c) il Decreto del MIUR 3 agosto 2017, n. 138 (**All.n.3**) avente ad oggetto: “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la

durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare:

- l'art.10, comma 2, nella parte in cui si stabilisce: “i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:

a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente

scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;

h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”;

- sempre l’art.10, comma 4, nella parte in cui prevede che: “Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, ultimo periodo”;

- l’art.12 comma 2, nella parte in cui prevede che “a ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta é dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”;

- l’art.13 comma 1 lettera C, nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico- scientifico per la redazione: c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 17

d) della nota del MIUR m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0011180. del 22-03-2019 di abbinamento dei candidati alle commissioni esaminatrici (All.n.4);

e) della nota del MIUR pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 14.09.2018 (**All. n.5**) con cui si comunica: *“la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00”*

f) dell’avviso di rinvio della prova scritta per i candidati della regione Sardegna, pubblicato sul sito istituzionale del MIUR il 17.10.2018 relativo prova scritta regione Sardegna. Corso – concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali con il quale si comunicava che a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17/10/2018, il giorno e l'ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018 (**All. n.6**), e quindi, dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.89 del 9.11.2018 (**All. n.7**) in cui si comunica che *“la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018, alle ore 10,00”*;

g) del decreto direttoriale m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020023. del 26-11-2018 con il quale *“si pubblica l’elenco delle sedi di esame - con la rispettiva ubicazione e con l’indicazione della*

destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico - presso le quali si terrà la prova scritta, secondo il calendario reso noto con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 09.11.2018" (All. n.8);

h) dell'avviso Miur del 6.12.2018 e del decreto del Direttore Generale del MIUR 1178 dell'11.12.2018 con il quale è stata fissata la data del 13.12.2018 per l'espletamento delle prove scritte da parte di candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari **(All. n.9);**

i) del verbale n.12 del 6.3.2019 di continuazione delle operazioni correzione e valutazione delle prove scritte della sottocommissione n.19 costituita con decreto direttoriale n.2080 del 31.12.2018 relativamente alla parte dell'elaborato codice 4813 **(All. n.10)** e della scheda di valutazione codice elaborato 4813 **(All. n.11)** nonché del verbale delle operazioni di scioglimento dell'anonimato redatto dal nucleo Carabinieri del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca il 26.3.2019, aperto e chiuso alle ore 12,35 **(All. n.12);**

l) del verbale n.3 del 25.1.2019 con i relativi allegati della commissione del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici di approvazione della griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta **(All. n.14);**

m) degli avvisi del 17.10.2018 **(All. n.1454)** e del 12.12.2018 **(All. n.16)** contenuti i quadri di riferimento di cui all'art.8 comma 9 del bando **(All. n.2)** e di cui all'art.13 comma 1 lettera c del decreto MIUR del 3.8.2017 n.138 **(All. n.3);**

n) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura

concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni alle prove orali dei candidati risultati idonei e ammessi.

FATTO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) ha adottato con decreto n.138 del 03.08.2017 (**All. n.3**) il *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, come mod. dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*;

Sulla base di tale regolamento il MIUR con il Bando del 23.11.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.11.2018 (**All. n.2**), ha indetto un corso-concorso pubblico avente ad oggetto il Corso-Concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche nazionali;

Il Bando all'art.8 comma 2 prevedeva che: *“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*, al comma 4 che *“la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”*, al comma 5 che *“i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*., al comma 8 che *“a ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei*

quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale” e all’art.12, seconda parte che “qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”.

La ricorrente avendo superato la fase preselettiva del concorso e risultando tra gli ammessi alla prova scritta (All. n.17) ha presenziato ed espletato detta prova il giorno 18.10.2018 come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 14.9.2018 (**All. n.5**), ma il giorno precedente la prova apprendeva che con avviso pubblicato sul sito istituzionale del MIUR la prova scritta per i candidati della Regione Sardegna era rinviata e la relativa data sarebbe stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 9.11.2018 (**All. n.6**).

Infatti nella Gazzetta Ufficiale del 9.11.2018 (**All. n.7**) veniva pubblicato l’avviso che “ *la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018, alle ore 10,00*”.

Successivamente a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR e di DDG n.1178 dell’11.12.2018 (**All. n.9**) la ricorrente ha appreso che anche

per i candidati che erano destinatari di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli era fissata la data del 13.12.2018 presso l'Università degli Studi di Tor Vergata per espletare le prove scritte del concorso.

All'esito della correzione delle prove scritte la professoressa Bufano esaminando e visionando il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0000395 del 27-03-2019 (**All. n.1**) di approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli ammessi, ha verificato di non essere stata ammessa a sostenere la prova orale.

Richiesto l'accesso agli atti per la verifica degli elaborati (**All. n.18**), del verbale di correzione (**All. n.10**) e della scheda di valutazione della prova (**All. n.11**), il MIUR con avviso del 19.4.2019, AOODGPER 18824 (**All. n.19**) ha comunicato che dall'8 maggio ciascun candidato attraverso l'accesso al portale Polis avrebbe potuto visionare ed estrarre copia della propria prova. Infatti il 9 maggio la ricorrente ha potuto estrarre copia della prova (**All. n.13**), del verbale di correzione (**All. n.10**) e della scheda di valutazione dell'elaborato (**All. n.11**) dalla quale è emerso che il punteggio complessivo assegnatole è pari a 62,50/100, inferiore a 70/100 previsto come minimo e quindi per tale ragione non è stata inserita nell'elenco degli idonei a sostenere la prova orale (**All. n.1**).

Nello specifico la professoressa Bufano ha riportato punti 12,75 al quesito 1, punti 11 al quesito 2, punti 7,75 al quesito 3, punti 11,50 al quesito 4, punti

9,50 al quesito 5 per un totale di 52,50/80 che sommati a punti 10/20 dei quesiti a risposta chiusa determina un totale di punti 62,50/100 (**All. n.11**).

Richiesto parere scritto al prof. Biagio Pellegrini, in qualità di Dirigente Scolastico in quiescenza, già presidente della Commissione nominata per l'espletamento del Concorso Regionale per l'insegnamento di Filosofia e Storia, bandito nell'anno 2000, per la coerenza dell'elaborato rispetto al punteggio attribuito dalla commissione (**All. n.20**), questi ha riscontrato una serie di contraddizioni palesi, errore di fatto e sviamento logico nell'attribuzione dei diversi punteggi per diversi criteri nell'articolazione degli indicatori previsti dalla griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta allegata al verbale della commissione del 25.1.2019 (**All. n.14**).

Pertanto l'esclusione della ricorrente dall'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale è illegittima e quindi il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0000395 del 27-03-2019 (**All. n.1**) di approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.11.2017 e l'allegato elenco degli ammessi deve essere annullato e riformato, nella parte in cui la ricorrente è stata esclusa dall'ammissione alla prova orale unitamente a tutti i provvedimenti successivi di fissazione del calendario e assegnazione dei candidati alle diverse sottocommissioni per i seguenti

Motivi di diritto.

I) VIOLAZIONE ART.8, COMMA 2, COMMA 4, COMMA 5, COMMA 8,

COMMA 9 E COMMA 12 DEL BANDO AVENTE VALORE DI LEX SPECIALIS; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

a) Preliminarmente con riferimento all'impugnativa di alcuni articoli del bando di concorso del 23.11.2017 e del Decreto del MIUR del 3.08.2017, n. 138:

Preliminarmente al fine di sgombrare il campo da ogni dubbio e nell'intento di anticipare una facile eccezione delle Controparti sulla tardività dell'impugnativa del bando, si evidenzia che per poter censurare clausole di un bando di concorso che non recano prescrizioni con portata immediatamente lesiva è necessario, a pena di inammissibilità del ricorso, solo che sia presentata la domanda di partecipazione, mentre l'impugnativa stessa si considera tempestiva rispetto al momento in cui tali clausole si sono rilevate lesive degli interessi dei ricorrenti.

Nel caso di specie, le clausole del bando aventi ad oggetto la prova scritta si sono rilevate lesive solo nel momento in cui il Ministero competente ha approvato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, escludendo la ricorrente.

Pertanto nel caso di specie non occorre l'impugnazione del bando nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione attesa la non immediata lesività delle clausole impugnate, mentre questa è stata il risultato della successiva

applicazione da parte dell'Amministrazione, e quindi dopo l'adozione degli atti attuativi che hanno reso attuale e concreta la lesione del diritto soggettivo dei ricorrenti solo dopo l'espletamento della prova scritta.

La giurisprudenza ha statuito in un caso analogo: *“L’eccezione è infondata: tale prescrizione non era immediatamente lesiva, fino all’esito negativo della prova preselettiva. La lesività della controversa prescrizione del bando si è, invero, manifestata e realizzata a seguito del mancato superamento della prova preselettiva e dell’emanazione dell’impugnato provvedimento di esclusione dal concorso. E’ noto, infatti, che l’onere di immediata impugnazione del bando di concorso è circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostative all’ammissione dell’interessato. Pertanto, tale onere va escluso nei riguardi di ogni altra clausola, dotata solo di astratta e potenziale lesività, la cui idoneità a produrre una effettiva e concreta lesione potrebbe realizzarsi unicamente all’esito - negativo per l’interessato - del procedimento selettivo (cfr., ad es.: Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011, n. 6135)”* (Tar di Trento N. 00341/2013).

b) sulle clausole lesive del bando e dei principi di imparzialità, parità di trattamento e par condicio tra i concorrenti.

Come già evidenziato la prova scritta, contrariamente alla previsione dell’art.8 comma 2 del bando, non si è svolta in unica data ma in due date diverse.

Infatti tutti i candidati hanno sostenuto la prova scritta il 18.10.2018 ad eccezione di quelli della regione Sardegna e dei destinatari di provvedimenti giurisdizionali che l’hanno sostenuta il 13.12.2018.

Né può essere considerato elemento giustificativo la previsione della seconda parte dell'art.8, comma 12 del bando il quale prescriveva che *“qualora per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”*, in quanto tale previsione era chiaramente finalizzata a legittimare comunicazioni orali ai candidati presentatisi per lo svolgimento della prova scritta.

Al contrario invece, a seguito delle ordinanze del sindaco del Comune di Cagliari n. 62/2018 del 17 ottobre 2018, con le quali è stata disposta la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e degli uffici siti nel Comune di Cagliari per il giorno 18 ottobre 2018, dalle ore 00,00 alle ore 23,59, la prova scritta per i concorrenti della regione Sardegna è stata rinviata ed espletata il 13.12.2018 (**All. n.7**), data in cui a Roma hanno sostenuto la prova scritta anche tutti i concorrenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali (**All. n.9**).

La violazione delle norma del bando ha determinato una disparità di trattamento tra i concorrenti, in quanto coloro i quali hanno sostenuto la prova scritta il 13.12.2018 hanno avuto maggior tempo a disposizione per lo studio necessario per affrontare la prova.

Ma la disparità di trattamento non è consistita solo nel maggior tempo a disposizione ma anche nella concreta possibilità di violazione dell'anonimato, in quanto i quesiti della prova svolta il 13.12.2018 (**All. n.21**) sono differenti da quelli della prova scritta svoltasi il 18.10.2018 (**All. n.22**) così da consentire una individuazione dei candidati che hanno sostenuto la prova nella seconda data, in numero di gran lunga inferiore rispetto a quelli che

hanno sostenuto la prova scritta il 18.10.2018.

Ma la violazione della norma del bando di concorso circa l'espletamento della prova scritta in una unica data ha determinato una ulteriore disparità di trattamento dalla quale hanno tratto vantaggio i candidati che hanno sostenuto la prova nella data del 13.12.2018. Infatti l'art.8 comma 9 del bando (**All. n.2**) prevedeva che “ *i quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, (**All. n.3**) in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”.*

Puntualmente sia il 17.10.2018 che il 12.12.2018 sono stati pubblicati i quadri di riferimento che riportano la bibliografia dei testi per i quesiti di lingua a risposta chiusa. Da un confronto anche superficiale dei quadri di riferimento pubblicati il 17.10.2018 (**All. n.15**), giorno antecedente la prova scritta prevista per il 18.10.2018, con quelli pubblicati il 12.12.2018 (**All. n.16**), giorno antecedente la prova scritta del 13.12.2018, si evince agevolmente che gli stessi indicano e riportano la medesima bibliografia dei testi dai quali sono stati poi estratti i quesiti a risposta chiusa di lingua.

In definitiva i quadri di riferimento sono identici per entrambe le prove scritte. Tutto ciò ha comportato che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta il 13.12.2018 hanno avuto, a differenza di quelli che hanno sostenuto la prova il 18.10.2018, quasi due mesi per approfondire i testi bibliografici utilizzati per i quesiti a risposta chiusa ovvero per i quesiti di lingua.

In definitiva la pubblicazione della medesima bibliografia o fonti bibliografiche per la prova di lingua ha determinato oltre alla disparità di trattamento anche la violazione del bando e precisamente dell'art.8 comma 9

(All. n.2) in quanto i candidati che hanno sostenuto la prova il 13.12.2018 hanno visto pubblicate le fonti bibliografiche non il giorno prima del concorso ma il 17.10.2018 proprio perché identiche a quelle pubblicate il 12.12.2018.

Per tale motivo l'intera prova scritta svoltasi nelle date del 17.10.2018 e del 13.12.2018 deve essere annullata per violazione delle norme speciali previste dal bando di concorso e per violazione della par condicio dei candidati con obbligo di ripetizione della stessa.

II) MANIFESTA ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ, OLTRE CHE IRRAGIONevolezza NELLA DISPOSIZIONE DELL'ART.5 COMMA 8 DEL BANDO IN RELAZIONE AI CANDIDATI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA SCRITTA IL 13.12.2018 CON VOTAZIONE MINIMA DELLA PRESELEZIONE DI 60/100; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.; SUFFICIENZA DEL PUNTEGGIO DI 60/100.

L'art.6 comma 8 del bando di concorso (All. n.2) prevedeva che "Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale (All. n.3), sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio

pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile".

A seguito di numerosi ricorsi da parte di candidati che non avevano raggiunto il punteggio di 71,40/100 pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile rispetto alla previsione del bando relativamente al numero di 8700 candidati ammessi a sostenere la prova scritta, sono stati ammessi a sostenere la predetta prova scritta diversi candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali del TAR Lazio e del Consiglio di Stato (**cf. documenti All. n.23**) che avevano ottenuto nella prova preselettiva un punteggio di poco superiore ai 60/100 ritenendo tale soglia di punteggio la sufficienza minima per poter accedere ed essere ammessi a sostenere la prova scritta.

Molti di questi candidati risultano anche nell'elenco degli ammessi alla prova orale (**All. n.1**).

I provvedimenti giurisdizionali (**All. sub. 23**) che hanno consentito la partecipazione alle prove scritte da parte di candidati che avevano raggiunto i 60/100, ritenuto punteggio utile alla sufficienza, determinano una disparità di trattamento per i candidati che nella successiva prova scritta non abbiano raggiunto la soglia dei 70/100 prevista dal bando all'art.5 comma 8 e la violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

Così facendo i provvedimenti giurisdizionali che hanno determinato l'ammissione di detti candidati alla prova scritta del concorso, pur non avendo raggiunto il punteggio di 71,40/100, pari a quello dell'ultimo candidato risultato utile rispetto alla previsione di 8700 ammessi alla prova scritta, ma un punteggio pari o superiore a 60/100 ritenuto soglia minima di sufficienza, determinano e provocano una disapplicazione e/o modifica del

bando di concorso, da parte dell'autorità giudiziaria che non può non essere applicata analogicamente anche per i punteggi della prova scritta.

Sarebbe del tutto incomprensibile ritenere il punteggio di 60/100, soglia minima per l'accesso dalla preselezione alla prova scritta e non applicare il medesimo criterio al punteggio della prova scritta per l'ammissione alla prova.

La ricorrente professoressa Daniela Bufano infatti nella prova scritta ha ottenuto un punteggio complessivo di 62,50/100 determinato dalla somma del punteggio di 52,50/80 dei quesiti a risposta aperta e di 10/20 dei quesiti a risposta chiusa.

È principio cardine del nostro ordinamento che la sufficienza in qualsiasi prova di concorso è pari a 60/100 e con tale punteggio, soprattutto in una prova preselettiva che lo stesso bando di concorso definisce "eventuale", l'ammissione alla prova scritta costituisce un **atto dovuto**.

Anche se l'art. 400, comma 11 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, così come l'art. 415 sull'accesso alla dirigenza scolastica, dispongono espressamente che *"la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva"*, **in materia la costante giurisprudenza, sempre in tema di prove preselettive, si è così espressa:**

"All'esito dell'esclusione dalle successive fasi concorsuali, disposta con provvedimenti dei rispettivi USR, i ricorrenti hanno quindi impugnato, deducendone l'illegittimità sotto vari profili, l'art. 5, comma 6, del Bando,

nella parte in cui – appunto- prevede tale soglia di sbarramento (35/50), ai fini dell'ammissione alle successive fasi della prova concorsuale. Con ordinanza cautelare n. 883/2013 il Collegio ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova scritta con riferimento ai ricorrenti che avessero effettivamente conseguito un punteggio non inferiore a 30/50. Tanto premesso, quanto ai ricorrenti che abbiano ancora interesse, avendo superato con esito favorevole tutte le prove concorsuali, il ricorso va accolto come da conformi precedenti della Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, III bis, n. 09657/2015 del 17.7.2015; 09136/2015 del 4 giugno 2015; 08763/2015 del 30 giugno 2015; 08216/2015 dell'11 giugno 2015), e per l'effetto va annullato il bando di cui al D.D.G.n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte i cui all'art. 5, comma 6, I cpv. ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta esclusivamente i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50" (così TAR Lazio Sez. III bis, 14 aprile 2016 n. 4452 e nello stesso senso Tar Lazio: Sez. III bis n.5710/2014 del 28.05.2014, Sez. III bis n.4205/2015 del 16.03.2015.

In ogni caso i provvedimenti giurisdizionali non hanno fatto altro che disapplicare il D.lgs. n.297 del 16.4.1994 per i risultati del punteggio della prova preselettiva, per cui la mancata disapplicazione anche per i risultati della prova scritta costituirebbe e determinerebbe violazione della par condicio.

Per tali ragioni la professoressa Bufano deve essere ammessa, sia pure con riserva e in autotutela da parte dell'Amministrazione a sostenere la prova orale.

III) ECCESO DI POTERE, SVIAMENTO LOGICO ERRORE DI

FATTO E CONTRADDIZIONE INTRINSECA DEL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE, ALLA LUCE DEI DIVERSI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI DIVERSI CRITERI ED INDICATORI RELATIVAMENTE ALL'ELABORATO CODICE N.4813 DELLA RICORRENTE; VIOLAZIONE DELL'ART.8 COMMA 5 DEL BANDO DI CONCORSO AVENTE VALORE DI LEX SPECIALIS-

Il punteggio attribuito dalla commissione ad alcuni criteri e indicatori è frutto di errore di fatto, sviamento logico e contraddizione intrinseca del giudizio in quanto attribuisce a determinati criteri e indicatori anche punteggio quasi massimo in contraddizione con il punteggio attribuito ad altri indicatori sulla base della griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta che riporta una scala di riferimento in ogni caso priva di rubrica specificativa per ciascuna graduazione di punteggio, circostanza che determina un eccesso di potere ed una soggettività intrinseca nella valutazione degli elaborati.

Infatti le voci dei diversi indicatori sono strettamente correlate tra loro per cui l'attribuzione di punteggi massimi in un indicatori, o prossimi al massimo, determinano una contraddizione intrinseca rispetto ad altri indicatori ai quali si attribuisce un punteggio minimo o prossimo al minimo.

In particolare, In ordine al **quesito 1** la commissione ha attribuito:

- al criterio 1 (coerenza e pertinenza,) indicatore 2 (coerenza delle azioni proposte) punti 1,50;
- al criterio 2 (inquadramento normativo), indicatore 1 (uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate) punti 3,00;

La risposta fornita dalla candidata è coerente e pertinente così come le

azioni proposte, la normativa citata è puntualmente richiamata, pertanto la trattazione è specifica e chiara rispetto al quesito posto.

Considerato che la candidata ha correttamente e puntualmente messo in relazione le azioni proposte con i poteri attribuiti al Dirigente Scolastico dalla legislazione vigente, ha risposto in maniera esauriente al quesito evidenziando aderenza alla domanda. Considerato che la stessa commissione al criterio 4 (correttezza logico formale), indicatore 1 (proprietà linguistico espressiva) e 2 (costruzione logica) ha attribuito il massimo del punteggio previsto dalla griglia, la commissione è incorsa in errore di fatto e contraddittorietà palesemente rilevabile oltre che sviamento logico nell'attribuzione dei punteggi innanzi contestati in quanto ritenere corretta dal punto di vista logico formale e della costruzione logica è in contraddizione con i punteggi attribuiti ai criteri 1 e 2 innanzi contestati.

In ordine al **quesito 2** la commissione ha attribuito:

- al criterio 1 (coerenza e pertinenza), indicatore 1 (valenza strategica delle azioni proposte), indicatore 2 (coerenza delle azioni proposte), indicatore 3 (articolazione ed efficacia delle azioni proposte) punti 1,50 per ciascuno di essi;
- al criterio 2 (inquadramento normativo), indicatore 1 (uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate) punti 2,00;
- al criterio 3 sintesi (esaustività e aderenza), indicatore 2 (concisione e completezza della trattazione) punti 1,50.

La risposta fornita dalla candidata dal punto di vista della valenza strategica delle azioni proposte (indicatore 1) coerenza delle azioni proposte (indicatore 2) e articolazione ed efficacia delle azioni proposte (indicatore

3) è puntuale, coerente e pertinente in quanto ha correttamente individuato ed indicato le principali azioni del Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno all'Istituzione scolastica, per l'attuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, utilizzando in modo pertinente e critico le norme di riferimento con una trattazione concisa e compiuta tanto che la stessa commissione sul massimo punteggio di 1 ha attribuito punti 0,75 all'indicatore relativo all'organicità e rigore nella trattazione e punti 0,75, sempre sul massimo di 1, all'indicatore relativo alla proprietà linguistico espressiva. E' palese la contraddittorietà, lo sviamento logico e l'errore di fatto in cui è incorsa la commissione nel momento in cui attribuisce quasi il massimo punteggio all'organicità e rigore nella trattazione e alla proprietà linguistico espressiva rispetto al punteggio degli altri indicatori evidenziati.

In ordine al **quesito 3** la commissione ha attribuito:

- al criterio 1 (coerenza e pertinenza), indicatore 2 (coerenza delle azioni proposte) punti 1,00;
- al criterio 3 (sintesi esaustività e aderenza), indicatore 2 (concisione e completezza della trattazione) punti 1,00;
- al criterio 4 (correttezza logico formale), indicatore 1 (proprietà linguistico espressiva) punti 0,50.

Preliminarmente in ordine al quesito 3 si osserva che questo richiedeva la risoluzione di un caso specifico che può presentarsi all'interno di un'istituzione scolastica e non domanda a risposta aperta sulle materie d'esame.

La formulazione del quesito come proposta comporta ancora una volta

violazione del bando di concorso (**All. n.2**) e precisamente dell'art.8 comma 5 che prevede *“i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*. Tale violazione già da sola comporta l'annullamento dell'intera prova scritta.

Alla risposta fornita dalla stessa candidata la commissione ha attribuito al criterio 3 (sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito), indicatore 1 (organicità e rigore nella trattazione), punti 0,75 sul massimo di 1 e al criterio 4 (correttezza logico formale), indicatore 2 (costruzione logica), punti 1,50 sul massimo di 2.

Ancora una volta è palese lo sviamento e l'errore di fatto in cui è incorsa la commissione in quanto contrastante con lo stesso punteggio dalla stessa attribuito, quasi massimo dei punti (0,75 su 1 massimo) per la descrizione di azioni situazioni, contesti e concetti in modo organico e preciso (criterio 3, indicatore 1), (1,50 su 2 massimo) per la costruzione di un testo logicamente coerente (criterio 4, indicatore 2), mentre attribuisce punti 1,00 al criterio 1 (coerenza e pertinenza (nei suoi tre indicatori), punti 1,00 alla concisione e completezza nella trattazione (criterio 3, indicatore 2) e punti 0,50 alla proprietà linguistico espressiva (criterio 4, indicatore 1). La valutazione della commissione nelle diverse espressioni dei criteri e degli indicatori è essa stessa contrastante.

Al **quesito 4** la commissione ha attribuito:

- al criterio 3 sintesi (esaustività e aderenza), indicatore 1 (organicità e rigore nella trattazione) punti 0,75 e indicatore 2 (concisione e completezza della trattazione) punti 1,00;
- al criterio 4 (correttezza logico formale), indicatore 1 (proprietà linguistico

espressiva) punti 0,75 e indicatore 2 (costruzione logica) punti 1,50.

La valutazione della risposta fornita al quesito 4 è frutto di contraddizione logica nel momento in cui si esamina il punteggio attribuito dalla stessa commissione ai diversi indicatori.

Infatti nella scala di riferimento la commissione ha attribuito punteggio quasi massimo, 1,50 punti (secondo nella scala di riferimento dopo il massimo di due) al criterio 1 nei suoi tre indicatori, ritenendo la risposta puntuale nell'indicazione di azioni strategiche in relazione alle componenti interne dell'istituzione scolastica, corretta in relazione alle azioni proposte con i poteri attribuiti al Dirigente dalla legislazione vigente, con indicazione di azioni pertinenti ed efficaci inquadrare nel contesto di riferimento.

La commissione ha altresì attribuito punteggio quasi massimo, 3,00 punti (secondo nella scala di riferimento dopo il massimo di 4), al criterio 2 (uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate), ritenendo quindi che la risposta riveli conoscenza delle norme e utilizzo funzionale e efficace rispetto alle azioni indicate; punteggio quasi massimo, 0,75 punti (secondo nella scala di riferimento su massimo di 1) al criterio 3 (sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito) indicatore 1, ritenendo quindi la risposta organica e rigorosa nella trattazione con la descrizione di azioni, situazioni, contesti e concetti e infine punteggio quasi massimo, 0,75 punti (secondo nella scala di riferimento dopo il massimo di 1), al criterio 4 (correttezza logico formale), indicatore 1, ritenendo la risposta efficace e pertinente dal punto di vista lessicale.

Ancora una volta la valutazione espressa dalla commissione è frutto di contraddizione, errore e sviamento logico in quanto la stessa commissione

ha ritenuto che la candidata abbia trattato in modo puntuale le azioni strategiche, evidenziando le relazioni tra le azioni proposte con i poteri attribuiti dalla legislazione vigente ed indicando azioni pertinenti ed efficaci inquadrare nel giusto contesto normativo con conoscenza delle norme utilizzate in modo funzionale ed efficace esprimendosi con pertinenza lessicale e costruendo un ragionamento logicamente coerente.

Al **quesito 5** la commissione ha attribuito:

- al criterio 2 (inquadramento normativo) punti 1,00;
- al criterio 3 sintesi (esaustività e aderenza), indicatore 2 (concisione e completezza della trattazione) punti 1,00;
- al criterio 4 (correttezza logico formale), indicatore 1 (proprietà linguistico espressiva) punti 0,75 e indicatore 2 (costruzione logica) punti 1,50.

La commissione nella valutazione dei singoli criteri e indicatori è incorsa anche in questo caso in contraddizione ed errore.

Infatti ha attribuito: punteggio quasi massimo, 1,5 punti (secondo nella scala di riferimento dopo il massimo di due) al criterio 1 nei suoi tre indicatori, ritenendo la risposta puntuale nell'indicazione di azioni strategiche in relazione alle componenti interne, dell'istituzione scolastica, corretta in relazione alle azioni proposte con i poteri attribuiti al Dirigente dalla legislazione vigente, con indicazione di azioni pertinenti ed efficaci inquadrare nel contesto di riferimento;

punteggio quasi massimo, 0,75 punti (secondo nella scala di riferimento su massimo di 1) al criterio 3 (sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito) indicatore 1 ritenendo la risposta organica e rigorosa nella trattazione con la descrizione di azioni, situazioni, contesti e concetti e

infine punteggio quasi massimo, 0,75 punti (secondo nella scala di riferimento dopo il massimo di 1) , al criterio 4 (correttezza logico formale), indicatore 1, ritenendo la risposta efficace e pertinente dal punto di vista lessicale e punti 1,50 all'indicatore 2 ritenendo la risposta fornita logicamente coerente.

La contraddizione è evidente e palese a seguito dell'attribuzione del punteggio da parte della stessa commissione e quindi lo sviamento logico in cui è incorsa.

La professoressa Bufano ha richiesto pertanto un parere di coerenza (**All. n.20**), redatto dal prof. Biagio Pellegrini, Dirigente scolastico in quiescenza, già presidente della Commissione nominata per l'espletamento del Concorso Regionale per l'insegnamento di Filosofia e Storia, bandito nell'anno 2000, il quale ha esaminato l'elaborato della candidata e rispetto ai cinque quesiti a risposta aperta, considerate le contraddizioni innanzi evidenziate, lo ha esaminato attribuendo ai criteri innanzi contestati il seguente punteggio.

In ordine al **quesito 1** alla luce della trattazione svolta dalla candidata e del punteggio massimo attribuito al criterio 4 dalla stessa commissione è corretto attribuire:

- al criterio 1 (coerenza e pertinenza), indicatore 2 (coerenza delle azioni proposte) punti 2,00;
- al criterio 2 (inquadramento normativo), indicatore 1 (uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate) punti 4,00,

fermo restando il punteggio attribuito secondo gli altri criteri e indicatori.

In definitiva il punteggio totale del quesito 1 con la suddetta valutazione

è di 14,25 e non di 12,75 come attribuito dalla commissione.

In ordine al **quesito 2** alla luce della trattazione svolta dalla candidata e del punteggio quasi massimo attribuito al criterio 3, indicatore 2, e al criterio 4, indicatore 2, dalla stessa commissione è corretto attribuire il seguente punteggio:

- al criterio 1 (coerenza e pertinenza), indicatore 1 (valenza strategica delle azioni proposte) punti 2,00;

indicatore 2 (coerenza delle azioni proposte) punti 2,00,

indicatore 3 (articolazione ed efficacia delle azioni proposte), punti 2,00;

- al criterio 2 (inquadramento normativo), indicatore 1 (uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate) punti 3,00;

- al criterio 3 (sintesi esaustività e aderenza), indicatore 2 (concisione e completezza della trattazione) punti 2,00,

fermo restando il punteggio attribuito secondo gli altri criteri e indicatori.

In definitiva il punteggio totale del quesito 2 con la suddetta valutazione è di 14,00 e non 11,00 come attribuito dalla commissione.

In ordine al **quesito 3** alla luce della trattazione svolta dalla candidata e del punteggio quasi massimo attribuito al criterio 4 indicatore 2 dalla stessa commissione è corretto attribuire il seguente punteggio:

- al criterio 1 (coerenza e pertinenza), indicatore 2 (coerenza delle azioni proposte) punti 1,50;

- al criterio 3 (sintesi esaustività e aderenza), indicatore 2 (concisione e completezza della trattazione) punti 1,50;

- al criterio 4 (correttezza logico-formale), (indicatore 1) punti 1,00,

fermo restando il punteggio attribuito secondo gli altri criteri e indicatori.

In definitiva il punteggio totale del quesito 3 con la suddetta valutazione è di 9,25 e non 7,75 come attribuito dalla commissione.

In ordine al **quesito 4** alla luce della trattazione svolta dalla candidata e del punteggio quasi massimo attribuito dalla commissione ai criteri innanzi indicati, è corretto attribuire il seguente punteggio:

- al criterio 3 (sintesi esaustività e aderenza), indicatore 1 (organicità e rigore nella trattazione) punti 1 e all'indicatore 2 (concisione e completezza della trattazione) punti 2;
- al criterio 4 (correttezza logico-formale), (indicatore 1) punti 1, fermo restando il punteggio attribuito secondo gli altri criteri e indicatori.

In definitiva il punteggio totale del quesito 4 con la suddetta valutazione è di 13,00 e non 11,50 come attribuito dalla commissione.

In ordine al **quesito 5** alla luce della trattazione svolta dalla candidata e dello stesso punteggio quasi massimo attribuito dalla commissione al criterio 1 nei suoi tre indicatori, al criterio 3, indicatore 1 e al criterio 4 nei suoi due indicatori, è corretto attribuire il seguente punteggio:

- al criterio 2 (inquadramento normativo) punti 2;
- al criterio 3 (sintesi esaustività e aderenza), indicatore 2 (concisione e completezza della trattazione) punti 1,50;
- al criterio 4 (correttezza logico-formale), indicatore 1 (proprietà linguistico-espressiva) punti 1 e indicatore 2 (costruzione logica) punti 2,00, fermo restando il punteggio attribuito secondo gli altri criteri e indicatori.

In definitiva il punteggio totale del quesito 5 con la suddetta valutazione è di 10,75 e non 9,50 come attribuito dalla commissione.

In definitiva sommando le diverse valutazioni come innanzi evidenziate la

candidata raggiunge un punteggio complessivo di **62,50/80** solo per i quesiti a risposta aperta che sommato con il punteggio dei quesiti a risposta chiusa (lingua straniera) pari a **10/20** determina un totale del punteggio della prova pari a **72,50/100** oltre il limite di **70/100** previsto come sufficienza.

Il parere di coerenza espresso dal prof. Biagio Pellegrini impone la richiesta impone la richiesta di rivalutazione dell'elaborato, sempre in forma anonima da parte di altra sottocommissione (eventualmente da estrarre a sorte) e legittima, in ogni caso, la richiesta di consulenza tecnica, considerate le macroscopiche contraddizioni nel punteggio attribuito ai diversi criteri ed indicatori come evidenziate ed ampiamente motivate nel predetto parere.

ISTANZA CAUTELARE.

Il “*fumus*” è evidente per tutti i motivi sin qui dedotti, mentre per quanto attiene il “*periculum in mora*” è in “*re ipsa*”, tenuto conto che la mancata concessione della sospensiva comporterebbe l'esclusione della ricorrente dalla successiva fase del concorso, ed in particolare dalle imminenti prove orali, facendo venir meno la possibilità di prosecuzione nella procedura concorsuale. Pertanto il successivo accoglimento del ricorso nel merito, con annullamento dell'esclusione dalla procedura a seguito della prova scritta, vanificherebbe gli effetti positivi di tale decisione, soprattutto se nelle more il concorso fosse terminato, con immissione in ruolo dei vincitori, il tutto chiaramente con un danno irreparabile alla carriera professionale della ricorrente ed alle sue legittime aspettative di vincere il concorso.

Di contro l'accoglimento dell'istanza cautelare, in particolare con l'ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi, o con la

sospensione delle prove orali per tutti gli ammessi, da un lato tutelerebbe la sua legittima aspettativa dall'altro non arrecherebbe alcun danno all'Amministrazione, né tantomeno a tutti i concorrenti già ammessi.

All'uopo si chiede che l'Amministrazione proceda in autotutela all'ammissione con riserva della ricorrente allo svolgimento della prova orale, fissando apposita data.

A ciò si aggiunga infatti che, l'ammissione di un maggior numero di candidati alla prova scritta, lungi dal costituire un intralcio all'esecuzione della prova stessa, costituisce un provvedimento in favore dell'Amministrazione, secondo il noto principio per cui garantire la massima partecipazione di candidati ad una procedura pubblica risponde all'interesse pubblico, poiché consente all'Amministrazione stessa la possibilità di una scelta più ampia tra una rosa di candidati per individuarne i migliori ai quali attribuire l'incarico finale (*ex multis* Cons. St., Sez. IV, 15 settembre 2006 n. 5377). Si richiede pertanto la concessione di misure cautelari idonee a preservare l'interesse sostanziale dedotto in giudizio con ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale o in alternativa la definizione del giudizio nel merito con sentenza abbreviata. In via subordinata si chiede quantomeno di ordinare al Ministero di sospendere la convocazione e lo svolgimento della prova orale.

In proposito si evidenzia che il Consiglio di Stato per i ricorrenti ammessi con riserva alla prova scritta a seguito di ricorso per il punteggio attribuito alla preselezione li ha ammessi ritenendo che le questioni prospettate sono idonee a consentire lo svolgimento della prova per il reclutamento dei Dirigenti scolastici. Considerato che il Consiglio di Stato con i decreti n.

5073/2018, n.5074/2018, 6015/2018 e con le ordinanze 443/2019, 790/2019 e 1540/2019 (**All. n.23**) si è già espresso sul medesimo concorso e su questioni relative ai motivi di ricorso, in parte coincidenti, tenuto conto che nello specifico le prove orali sono già in corso, la ricorrente deve essere ammessa con riserva a sostenere la prova orale.

* * * * *

Per questi motivi la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, voglia:

- 1) sospendere i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe, in accoglimento del ricorso, previa concessione di idonee misure cautelari ed in particolare con l'ordine di ammettere la ricorrente con riserva allo svolgimento delle successive fasi del concorso, o in via subordinata di ordinare al Ministero competente di sospendere la convocazione e l'espletamento delle successive prove orali della procedura concorsuale;
- 2) provvedere sulle spese come per legge.

Documenti come da indice.

Trani, 24 maggio 2019

avv. Nicola Grosso

avv. Vincenzo Operamolla

**ILLUSTRISSIMO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, SEDE DI
ROMA**

ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE MONOCRATICO

Gli avvocati Nicola Grosso e Vincenzo Operamolla, difensori della professoressa Bufano Daniela, come in epigrafe rappresentata e domiciliata,

PREMESSO

il contenuto del ricorso sopra articolato ed i motivi di impugnazione dei provvedimenti in epigrafe indicati, qui da intendersi integralmente riproposti e confermati,

CONSIDERATO CHE

- il Ministero dell'Istruzione ha già pubblicato dal 29.4.2019 i calendari della prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici con inizio delle prove dal 20.5.2019 come previsto dall'art.9 comma 7 del

bando, cosicché la situazione giuridica della ricorrente, nella qualità dedotta in ricorso risulta essere suscettibile di grave pregiudizio nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare;

- lo svolgimento delle prove orali non garantirebbe più una adeguata tutela cautelare delle ragioni e di diritti della ricorrente;

- che il Consiglio di Stato in relazione al medesimo concorso e su questioni in parte coincidenti si è espresso ritenendo le questioni prospettate idonee a consentire lo svolgimento della prova per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici (**vedi documenti All. n.23**);

- l'accoglimento dell'istanza cautelare monocratica, in particolare con l'ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi, da un lato tutelerebbe la sua legittima aspettativa, dall'altro non arrecherebbe alcun danno all'Amministrazione né tantomeno a tutti i concorrenti già ammessi, ed anzi amplierebbe la platea dei concorrenti in linea con il principio del *favor participationis*;

pertanto l'adozione di una misura cautelare provvisoria, nelle forme del

decreto monocratico, appare l'unica soluzione idonea a consentire effettività alla tutela cautelare richiesta,

Per quanto sopra premesso e considerato

CHIEDONO

la S.V. Illustrissima voglia accogliere la presente istanza e per l'effetto sospendere provvisoriamente l'efficacia degli atti impugnati, nella parte in cui impediscono la partecipazione della ricorrente alle suddette prove orali, ammettendola con riserva, essendo ormai impossibile sospendere le prove orali già iniziate, ordinando al Ministero competente la fissazione di apposita data per la ricorrente considerato il tempo necessario necessario alla discussione dell'istanza cautelare alla prima Camera di Consiglio utile di cui sin d'ora si chiede la fissazione.

Trani, 24 maggio 2019

avv. Nicola Grosso

avv. Vincenzo Operamolla